

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE

(Approvato dal Consiglio con Delibera del 28 settembre 2022)

1. Compiti

Le Commissioni Consultive affrontano i temi che vengono loro sottoposti dal Consiglio Direttivo dell'Ordine (a seguire Consiglio Direttivo).

Il Coordinatore della Commissione, in accordo con il Referente del Consiglio Direttivo, predispone un **programma di lavoro** che, oltre a recepire i temi posti dal Consiglio Direttivo, può essere integrato con ulteriori proposte ritenute di interesse anche su suggerimento della Commissione da lui coordinata.

Il **programma di lavoro** viene posto all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Le Commissioni Consultive riferiscono al Consiglio Direttivo una volta all'anno salvo diverse indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo stesso; ogni loro azione rivolta all'esterno, verso gli iscritti o le Istituzioni, qualora impegni materie di competenza del Consiglio Direttivo, deve essere preventivamente approvata dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Nel rispetto delle funzioni dell'Ordine degli Ingegneri, sono scopi delle Commissioni Consultive:

1. promuovere e tutelare la figura professionale dell'ingegnere con particolare riguardo alle disposizioni legislative esistenti e a quelle in corso di emanazione nella materia;
2. studiare le disposizioni legislative e le organizzazioni professionali esistenti negli altri Paesi;
3. seguire le innovazioni legislative e tecniche inerenti alla professione dell'ingegnere;
4. analizzare le problematiche tecniche inerenti all'attività degli ingegneri;
5. proporre di volta in volta al Consiglio Direttivo l'opportunità di svolgere incontri tecnici su materie attinenti all'esercizio della professione, convegni di studio e/o corsi di aggiornamento per gli iscritti;
6. predisporre eventuali proposte di norme per un più completo riconoscimento dell'attività professionale dell'ingegnere da sottoporre per il recepimento agli Organi istituzionali competenti;
7. esprimere al Consiglio pareri e indirizzi sui temi specifici di loro competenza.

2. Istituzione

Le Commissioni Consultive vengono istituite dal Consiglio Direttivo, a seconda delle proprie necessità, sia all'inizio che durante il corso del proprio mandato. Il Consiglio Direttivo nomina le figure del **coordinatore** e del **referente**, che possono anche coincidere.

Al fine di mantenere lo stretto collegamento con il Consiglio Direttivo, i referenti delle Commissioni Consultive sono scelti tra i componenti il Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento, che si protragga oltre un mese, da parte del coordinatore di una Commissione, il Consiglio Direttivo, valutate le cause impeditive, potrà nominare un coordinatore supplente oppure la sostituzione del coordinatore con altra figura da individuarsi prioritariamente all'interno dei componenti la commissione.

3. Composizione

Ogni Commissione, oltre al coordinatore e al referente nominati come risulta dall'articolo precedente, è composta da ingegneri iscritti all'Albo, di comprovata capacità; il numero dei commissari è stabilito dal Consiglio Direttivo anche in funzione delle manifestazioni di interesse.

La nomina dei componenti delle Commissioni spetta al Consiglio Direttivo su motivata proposta del coordinatore della Commissione.

L'assenza ingiustificata da parte del membro della Commissione ad oltre tre riunioni comporta la decadenza dalla Commissione.

Il coordinatore della Commissione, se del caso, proporrà al Consiglio la sostituzione del componente decaduto.

In ogni caso e anche per altri giustificati motivi, oltre la decadenza, è facoltà del coordinatore, sentito il referente, di poter proporre al consiglio la sostituzione del componente.

4. Durata

La Commissione resta in carica fino a quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque non oltre il compimento del mandato del Consiglio Direttivo.

5. Funzionamento

Al termine di ogni anno solare e alla scadenza del mandato il coordinatore predispose una sintetica relazione dell'attività svolta e la sottopone al Consiglio Direttivo.

Il coordinatore ed il referente attuano gli indirizzi del programma di lavoro rispondendo del proprio operato al Consiglio Direttivo.

La Commissione nomina al proprio interno un segretario, che provvede a verbalizzare ogni seduta della stessa, annotando i presenti, gli assenti giustificati e non giustificati.

Il verbale è firmato dal coordinatore e dal Segretario della Commissione.

La Commissione è convocata per iscritto via e-mail, con la precisazione degli argomenti che saranno trattati, almeno sette giorni prima della riunione. Copia della convocazione deve pervenire al Presidente del Consiglio dell'Ordine, che, se del caso, potrà presenziare alla riunione.

La seduta della commissione e la sua partecipazione, in via ordinaria, può tenersi in via telematica per un massimo di 4 sedute annuali.

Il coordinatore della Commissione ha facoltà di invitare alle sedute della Commissione, allo scopo di acquisire elementi di informazione e di valutazione, rappresentanti di Enti, Associazioni, Categorie e/o esperti.

Ogni iniziativa della Commissione che possa comportare spese deve essere preventivamente approvata dal consiglio direttivo.

Quando l'argomento sottoposto all'esame di una Commissione riguarda materia di competenza di più Commissioni o ne è controversa l'appartenenza, il Presidente del Consiglio Direttivo ne affida l'esame alla Commissione che reputa prevalentemente competente o promuove la convocazione congiunta di più Commissioni.

Per l'espletamento dei propri compiti le Commissioni devono avvalersi del personale dell'Ordine e, se del caso, ottenuto il permesso del Consiglio Direttivo, potranno avvalersi di particolari consulenze esterne.

6. Gruppi di lavoro (GDL)

I GDL possono essere istituiti su proposta dei consiglieri e vengono approvati dal Consiglio. I GDL hanno finalità specifiche e sono contingentati nel tempo.

I GDL supportano e si interfacciano con le commissioni su temi specifici tra cui la valutazione di documenti normativi, l'organizzazione di seminari e/o di eventi tecnici quali visite a laboratori o cantieri, l'aggiornamento e la formazione continua.

Ciascun GDL ha un referente e un coordinatore .

I principi di funzionamento, a meno di quanto già specificato precedentemente in questo articolo, sono i medesimi che regolano le attività delle commissioni (art. 5).

7. Relazioni esterne

Le Commissioni Consultive, previo assenso del Consiglio Direttivo, possono stabilire contatti permanenti con altri Ordini, Collegi, Associazioni o Enti al fine di meglio espletare le proprie funzioni. L'eventuale corrispondenza delle Commissioni, esterna all'Ordine, firmata dal coordinatore della Commissione, deve essere controfirmata dal Segretario del Consiglio Direttivo.

8. REGOLAMENTO PER I CONSIGLIERI REFERENTI E PER ALTRI INCARICHI DELL'ORDINE

A. Compiti

I Consiglieri Referenti affrontano i temi che vengono loro sottoposti dal Consiglio Direttivo, ovvero che autonomamente ritengono di esaminare nell'ambito dei propri scopi e finalità comprese le aree tematiche delle commissioni.

I Consiglieri Referenti riferiscono al Consiglio Direttivo, hanno solo funzione consultiva dello stesso, ed ogni loro azione rivolta all'esterno, verso gli iscritti o le Istituzioni, qualora impegni materie di competenza del Consiglio Direttivo, deve essere preventivamente approvata dal Presidente del Consiglio Direttivo.

B. Istituzione

I Consiglieri Referenti vengono istituiti dal Consiglio Direttivo, a seconda delle proprie necessità, sia all'inizio che durante il corso del proprio mandato.

Al fine di mantenere lo stretto collegamento con il Consiglio Direttivo, richiesto dalla loro funzione, i Consiglieri Referenti sono scelti tra i componenti il Consiglio Direttivo stesso.

C. Durata

I Consiglieri Referenti restano in carica fino a quando il Consiglio Direttivo, che li istituì, riterrà opportuno e comunque non oltre il compimento del mandato del Consiglio Direttivo.

D. Funzionamento

Ogni iniziativa del Consigliere referente che possa comportare spese deve essere preventivamente approvata dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Per l'espletamento dei propri compiti il Consigliere Referente deve avvalersi del personale dell'Ordine e, se del caso, ottenuto il permesso del Consiglio Direttivo, potrà avvalersi di particolari consulenze esterne.

Il Consigliere Referente, come ogni iscritto che riceva incarichi in Commissioni di qualunque genere presso Enti pubblici, Associazioni o altro a seguito di segnalazione da parte dell'Ordine degli Ingegneri, è tenuto a riferire annualmente, entro il 31 Dicembre di ogni anno, con una sintetica relazione scritta della propria attività.